



Collegio di Garanzia dello Sport
Sezioni Unite

Prot. n. 00358/17

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nei giudizi iscritti:

- al R.G. ricorsi n. 32/2017, presentato, in data 8 marzo 2017, dal dott. Maurizio Magri contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) e contro la Procura Federale della FIGC per l'impugnazione della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC, di cui al C.U. n. 099/CFA del 7 febbraio 2017, con la quale, in riforma della pronuncia del Tribunale Federale Nazionale, Sez. Disciplinare (C.U. 17/TFN del 23 settembre 2016), che ha prosciolto il ricorrente dalla violazione ascrittagli, è stata irrogata al dott. Magri la sanzione di 6 mesi di inibizione e l'ammenda pari ad € 15.000,00, per l'asserita violazione dell'art. 1 *bis*, commi 1 e 2, del Codice della Giustizia Sportiva;

- al R.G. ricorsi n. 33/2017, presentato congiuntamente, in data 9 marzo 2017, dalla sig.ra Susanna Ghirardi e dal sig. Giovanni Schinelli nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) avverso la decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, di cui al C.U. n. 099/CFA del 7 febbraio 2017, che ha irrogato, in capo alla sig.ra Susanna Ghirardi, la sanzione della inibizione di anni 2, oltre all'ammenda pari ad € 40.000,00, ed al sig. Giovanni Schinelli la sanzione della inibizione per anni 2, oltre all'ammenda pari ad € 25.000,00;

- al R.G. ricorsi n. 34/2017, presentato, in data 9 marzo 2017, dal sig. Pietro Leonardi nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) e della Procura Federale della FIGC avverso la decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, di cui al C.U. n. 099/CFA del 7 febbraio 2017, che ha irrogato al ricorrente la sanzione dell'inibizione per cinque anni con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, oltre all'ammenda pari ad euro 150.000,00;

- al R.G. ricorsi n. 35/2017, presentato, in data 9 marzo 2017, dal sig. Tommaso Ghirardi nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) avverso la decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, di cui al C.U. n. 099/CFA del 7 febbraio 2017, che ha irrogato al ricorrente la sanzione dell'inibizione per cinque anni con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, oltre all'ammenda pari ad euro 150.000,00;

- al R.G. ricorsi n. 36/2017, presentato, in data 9 marzo 2017, dal sig. Arturo Balestrieri nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) e della Procura Federale della FIGC avverso la decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, di cui al C.U. n. 099/CFA del 7 febbraio 2017, che ha irrogato al ricorrente la sanzione dell'inibizione per anni uno, oltre all'ammenda pari ad euro 10.000,00;

Disposta la riunione dei ricorsi di cui in epigrafe, per connessione oggettiva.

Accoglie il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 32/2017 (Magri/FIGC/Procura Federale FIGC) e, per l'effetto, rinvia alla Corte Federale d'Appello della FIGC, affinché valuti quali siano i criteri in base ai quali l'omissione dell'attività di vigilanza di un Sindaco di una società sportiva possa integrare, motivando sui fatti, il principio di cui all'art. 1 CGS FIGC.

Accoglie i ricorsi iscritti al R.G. ricorsi n. 33/2017 (Ghirardi e Schinelli/FIGC) e al R.G. ricorsi n. 36/2017 (Balestrieri/FIGC/Procura Federale FIGC) e, per l'effetto, rinvia alla Corte Federale d'Appello della FIGC, affinché valuti i criteri in base ai quali la funzione di Amministratore di società sportiva privo di delega possa integrare, motivando sui fatti, il principio di cui all'art. 1 CGS FIGC.

Respinge il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 34/2017 (Leonardi/FIGC/Procura Federale FIGC).

Respinge il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 35/2017 (T. Ghirardi/FIGC).

Spese compensate.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 26 aprile 2017.

IL PRESIDENTE
F.to Franco Frattini

I RELATORI
F.to Gabriella Palmieri
F.to Mario Sanino

Depositato in Roma in data 26 aprile 2017.

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face